



## COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

### SETTORE I - AFFARI GENERALI

**Determina del Responsabile di Settore N. 208 del 26/04/2024**  
 PROPOSTA N. 877 del 26/04/2024

**OGGETTO:** GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

VISTO l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in base al quale "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità";

PREMESSO che, con **determinazione AG n. 161 del 21 marzo 2024**, si disponeva di contrarre per l'affidamento del servizio di trasporto disabili (oltre il quinto d'obbligo) e si approvavano la lettera d'invito, il capitolato, il patto d'integrità e la modulistica;

SOTTOLINEATO che venivano invitati alla consultazione di mercato i seguenti operatori:

Partita IVA	Ragione sociale
1) 01804670683 ---	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE
2) 02501790691 ---	COOPERATIVA SOCIALE CROCE GIALLA
3) 91096190680 ---	CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTESILVANO ONLUS
4) 01848680680 ---	CROCE ANGOLANA ONLUS
5) 01811840675 ---	NEW LASER SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
6) 02138580689 ---	ODV LIFE PESCARA
7) 02224820684 ---	SOCIALMENTE SOC. COOP. SOCIALE

RICORDATO CHE:

- la previsione di criteri valutativi, insieme all'acquisizione di più offerte, non comporta la trasformazione della procedura, trattandosi di un mero confronto di preventivi, con conseguente dovere della stazione appaltante di motivare la scelta dell'aggiudicatario non in ottica comparativa, ma solo in termini di economicità e di rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 503 del 15 gennaio 2024);
- anche la trattativa privata, al di là del *nomen iuris*, può prevedere una gara e/o un segmento valutativo concorrenziale (Cassazione penale, sez. VI, 16 febbraio 2022, n. 5536), tipici dei procedimenti vincolati ad uno schema concorsuale;
- anche in caso di affidamento diretto, è possibile il previo interpello di più operatori economici, nel rispetto di criteri qualitativi e quantitativi (articolo 3, comma 1, lettera d) dell'Allegato I.1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36);
- per l'affidamento dei servizi sociali d'importo inferiore alla soglia euro unitaria, la stazione appaltante può far ricorso all'affidamento diretto, anche in deroga al principio di rotazione, con obbligo di motivare la ricorrenza dei parametri di cui all'articolo 128, comma 3, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (TAR Sicilia, Catania, sezione V, sentenza 11 aprile 2024, n. 1370);

- e) in base all'articolo 108, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base al miglior rapporto qualità – prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali (ed il CPV generato sul MEPA relativamente al trasporto disabili si riferisce ai servizi sociali vari);
- f) nelle procedure sottosoglia comunitaria, il RUP può decidere di discostarsi dall'obbligo di utilizzare le procedure semplificate, in favore di procedimenti più dispendiosi in termini di tempo e di lavoro, se ciò risulta funzionale ad una migliore attuazione del principio di risultato (Comunicato ANAC 8 aprile 2024 e parere ANAC 13/2024);
- g) il principio di risultato di cui all'articolo 1, comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, richiede, tra l'altro, il perseguimento, negli affidamenti, del miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo;
- h) il vantaggio di una procedura comparativa rispetto all'affidamento diretto puro risiede nella possibilità, per la stazione appaltante, di ottenere un servizio a minor costo e con un più elevato standard di qualità in favore dei soggetti beneficiari finali, ovvero nei confronti di minori diversamente abili;
- i) l'articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, stabilisce che le stazioni appaltanti favoriscono l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità;
- j) esiste tutto il tempo necessario per l'espletamento della procedura, considerato che il rapporto con l'attuale gestore, relativamente alle prestazioni oltre il quinto d'obbligo, scade il 30 giugno 2024: nessuna compromissione quindi al criterio della tempestività, che costituisce parte integrante del principio di risultato di cui all'articolo 1, comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- k) tra i principali criteri che governano l'attività amministrativa, vi è quello di economicità, di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241: la maggiore economicità è perseguibile maggiormente con procedimenti comparativi e stimolano la concorrenza, anziché mediante affidamento diretto puro, cioè senza previo interpello di più operatori economici;
- l) l'attività della pubblica amministrazione è retta dal principio di imparzialità, di cui all'articolo 97, comma 1, della Costituzione: il massimo della imparzialità si assicura con l'espletamento di procedimenti di comparazione, nei quali l'affidatario viene scelto in seguito a valutazioni basate su criteri predeterminati, anziché per il tramite di affidamento diretto puro, dove, viceversa, manca qualunque tipo confronto fra più soggetti specializzati nel settore di riferimento;

PRECISATO che la commissione giudicatrice deve essere nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in numero dispari non superiore a cinque e deve essere composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

EFFETTUATA la ricognizione interna al settore affari generali, al fine di verificare se sussistessero risorse umane con titoli e capacità adeguati a poter far parte della commissione giudicatrice, così evitando il ricorso ad incarichi esterni e quindi il conseguente aggravio di costi;

RILEVATO che il personale a disposizione, da poter impiegare per la costituzione della commissione di gara, è il seguente:

- 1) dott.ssa Simona Sardini, responsabile ufficio servizi scolastici (quindi particolarmente utile per la valutazione in generale del progetto di servizio);
- 2) dott.ssa Iole Valentini, istruttore ufficio appalti (quindi particolarmente utile per la conoscenza della procedura di gara e del codice dei contratti in generale);

SPECIFICATO che le risorse umane sopra nominate assicurano complessivamente il patrimonio di cognizioni necessario per lo svolgimento delle funzioni di valutazione, non essendo indispensabile che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara (TAR Veneto, Sezione III, 15 gennaio 2018, n. 40);

EVIDENZIATO che nessun compenso aggiuntivo, rispetto alla retribuzione ordinariamente percepita, verrà erogato ai componenti la commissione giudicatrice, al fine di non aggravare le spese della procedura e quindi i costi per l'ente;

VERIFICATA la propria competenza sulla base dell'articolo 107, comma 3, lettera b) del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, in base al quale sono attribuiti ai dirigenti le responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, a conferma di quanto precedentemente stabilito dal decreto legislativo 15/05/1997, n. 127, all'articolo 6, comma 2 (nello stesso senso, Consiglio di Stato, sezione V, 26 gennaio 1999, n. 64 / Consiglio di Stato, Sezione V, 6 maggio 2002, n. 2408 / Consiglio di Stato, sezione V, 26 settembre 2002, n. 4938);

**RICHIAMATI:**

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.);
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- l'art. 1, comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che definisce la trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, 2° comma, lettera m) della costituzione, e stabilisce che la trasparenza è assicurata mediante pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la trasparenza, quale livello essenziale delle prestazioni, nei procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione;

VERIFICATO, ai fini dell'applicazione della Legge n. 190/2012 in materia di anticorruzione, di non avere l'obbligo di astensione per conflitto di interesse sul presente atto e che lo scrivente responsabile ha applicato il divieto di intrattenere, sia nella fase contabile dell'impegno che in quello della liquidazione ed in genere durante l'esecuzione dei rapporti di lavori, servizi e forniture pubblici, rapporti con il "prestatore d'opera";

RISCONTRATO il rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR);

**VERIFICATO:**

- che sono stati rispettati i termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione del procedimento di riferimento;
- il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- che sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità, trasparenza e accessibilità dei dati relativamente al provvedimento finale che viene adottato con la presente determinazione;

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo/contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

#### DETERMINA

1. costituire la Commissione giudicatrice, nella gara per l'affidamento del servizio di trasporto disabili, con la seguente composizione, per le motivazioni riportate in premessa:
  - dott. Antonino D'Arcangelo, con funzioni di Presidente e verbalizzante;
  - dott.ssa. Iole Valentini, con funzioni di componente;
  - dott.ssa Simona Sardini, con funzioni di componente;
2. precisare che nessun compenso aggiuntivo, rispetto alla retribuzione ordinariamente percepita, verrà corrisposto.
3. allegare il curriculum di tutti i componenti la commissione.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 877 del 26/04/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. D'ARCANGELO ANTONINO in data 26/04/2024.

---

Non rilevante sotto il profilo contabile

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1025

Il 26/04/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 717 del 26/04/2024 con oggetto: **GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. D'ARCANGELO ANTONINO il 26/04/2024.